

MEMORIE ESPLICATIVE DELLE INTEGREZIONI ALLA NOTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC N. 0001594 DE 06/02/2024 RELATIVE AL PROGETTO "MORRONE".

[ID_VIP 9702] Realizzazione di un impianto Agrivoltaico della potenza nominale in DC di 49,007 MWp e potenza in AC di 45 MW denominato "Morrone" e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) nei Comuni di San Martino in Pensilis (CB) e Larino (CB)

Sommario

PRE	MESSA	3
1.	ASPETTI GENERALI	4
2.	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	5
3.	TERRE E ROCCE DA SCAVO	7
4.	PROGETTO AGRICOLO	9
5.	VULNERABILITÀ PER RISCHIO DI GRAVI INCIDENTI O CALAMITÀ	12
6.	ARIA	24
7.	ACQUE	25
8.	BIODIVERSITÁ	26
9.	RUMORE	27
10.	VIBRAZIONI	30
11.	CAMPI ELETTROMAGNETICI	30
12.	VALUTAZIONE DI INCIDENZA	31
13.	PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	33
14.	DNSH	35



PREMESSA

Il presente documento è stato redatto per rispondere ai chiarimenti e alle richieste integrative in riferimento alla documentazione depositata per il Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza nominale in DC di 49,007 MW e potenza AC di 45 MW denominato "Morrone" in contrada Terratelle nel Comune di San Martino in Pensilis (CB) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta.

Di seguito, si esplicano le risposte alle richieste di chiarimenti e approfondimento ricevute con nota n. 0001594 DE 06/02/2024 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.



1. ASPETTI GENERALI

Atteso che l'area dell'intervento è localizzata nei comuni di San Martino in Pensilis (CB) e Larino (CB) ma che nell'elaborato progettuale "Relazione Tecnica descrittiva codice P-01-0A" si fa più volte riferimento al "Comune di Rotello" si richiede di:

1.1 revisionare l'elaborato suddetto in modo da renderlo coerente rispetto all'ubicazione delle varie opere.

In risposta al punto 1.1 la scrivente ha provveduto ad aggiornare l'elaborato "P_01_A RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA", rettificando a pag. 10, 22, 23, la parola "Rotello" con quella "San Martino in Pensilis (CB)" ed a pag. 52 rettificando la parola "Rotello" con quella "Larino"; inoltre sono stati aggiornati altri elaborati come segue:

- Nell'elaborato "SIA_09_ RELAZIONE ARCHEOLOGICA" a pag. 13, è stata sostituita la parola "Rotello" con quella "San Martino in Pensilis (CB)";
- Nell'elaborato "SNT_SINTESI NON TECNICA" a pag. 148, è stata sostituita la parola "Castellaneta" con quella "Larino (CB)";
- Nell'elaborato "SIA_08_RELAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE" a pag. 13, è stata sostituita la parola "Brindisi" con quella "San Martino in Pensilis (CB)";
- Nell'elaborato "P_01 B RELAZIONE TECNICO ELETTRICA" 1 a pag. 14, è stata sostituita la parola "Brindisi" con quella "San Martino in Pensilis (CB)";

Complessivamente, da una verifica totale della documentazione protocollata, sono emersi n. 9 refusi, dovuti alla lavorazione parallela del dipartimento di ingegneria su più di una pratica.

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Pivexo 1 Srl trasmette la seguente documentazione:

P_01 A RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA REV.01, SIA_09_ RELAZIONE ARCHEOLOGICA REV. 01, SNT_SINETESINON TECNICA REV.01 SIA_08 -RELAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE REV.01 P_01 B RELAZIONE TECNICO ELETTRICA REV.01



Atteso che l'elaborato "30405A- RELAZIONE SCARICHI AREA CABINA UTENTE" non è relativo all'intervento proposto, si richiede di:

1.2 eliminare o sostituire l'elaborato inserito nella documentazione progettuale presentata.

In risposta al punto 1.2 la scrivente conferma che l'elaborato denominato "30405A- RELAZIONE SCARICHI AREA CABINA UTENTE" è relativo al progetto "Morrone" ed in particolare alla sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV denominata Cabina Utente "Green Venture Montorio - Greenergy".

La Cabina Utente collegherà l'impianto agrivoltaico "Morrone" e l'impianto fotovoltaico denominato "Montorio 21.7" della società "Green Venture Montorio Srl" con la stazione elettrica 380/150 kV di smistamento della RTN "Larino".

La Cabina Utente sarà parte integrante del Punto di Raccolta comune a cinque produttori, connesso alla SE 380/150 kV di "Larino" mediante raccordo in cavo interrato AT.

L'opera, nel suo complesso, è quindi funzionale a consentire l'immissione in rete dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

Si precisa infine che Greenergy è la intestataria iniziale della STMG Terna, volturata a favore della scrivente in data 01/02/2023.

2. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Atteso che nel SIA si fa riferimento alle seguenti relazioni specialistiche/studi/elaborati:

- recupero dell'habitat;
- recupero e conservazione della biodiversità;
- reintegro all'interno del percorso produttivo dei terreni agricoli abbandonati;
- studio pedo-agronomico e avifaunistico;
- elaborato PFCA60-D-08

si richiede di:

2.1 integrare la documentazione progettuale con i sopracitati elaborati.

In risposta al punto 2.1 la scrivente precisa quanto segue:

A) In relazione ai primi tre punti (habitat, biodiversità e reintegro dei terreni agricoli abbandonati), nel paragrafo "RICADUTE AMBIENTALI" a pag. 173



dell'elaborato "SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE", l'intenzione della scrivente è sottolineare che le ricadute ambientali generate dall'impianto agrivoltaico "Morrone", diverse dalle mancate emissioni e dal risparmio di combustibile, sono riconducibili a:

- Recupero dell'habitat;
- Recupero e conservazione delle biodiversità;
- Reintegro all'interno del percorso produttivo dei terreni agricoli abbandonati.

Quanto sopra viene trattato in dettaglio nelle relazioni:

- SIA_10 RELAZIONE PROGETTO AGRICOLO; il tema: "recupero e conservazione della biodiversità" - nel paragrafo "6.3 Interventi per incremento della biodiversità e interventi tutela avifauna" a pag. 41
- SIA_10 RELAZIONE PROGETTO AGRICOLO. il tema: "reintegro all'interno del percorso produttivo dei terreni agricoli abbandonati" - nel paragrafo "2.3.10 Assetto socioeconomico" a pag. 66
- SIA_04 RELAZIONE IMPATTI CUMULATIVI. il tema: Recupero dell'habitat" nel paragrafo "3. IMPATTI CUMULATIVI SU NATURA E BIODIVERSITA'" a pag.
 25
- B) In relazione al quarto punto (studio pedo-agronomico e avifaunistico), rinvenibile nel paragrafo "4.3 Impatti cumulativi su natura e biodiversità" a pag. 298 dell'elaborato "SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE", la scrivente precisa che, per l'impianto, le risultanze degli studi:
 - pedo-agronomico sono presenti all'interno dell'elaborato "SIA_02_RELAZIONE AGRONOMICA nel paragrafo "3. INQUADRAMENTO CLIMATICO E VEGETAZIONALE" a pag.8 e nel paragrafo 4. USO DEL SUOLO a pag. 14.
 - avifaunistico sono presenti nell'elaborato "SIA-12-VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA". nel paragrafo "7.3 Identificazione e valutazione degli impatti sulla fauna" a pag. 36 e nel paragrafo "8 Conclusioni" a pag. 36
- C) relazione al quinto punto (PFCA60-D-08), il paragrafo "6.11 Radiazioni ionizzanti e non/STAZIONE DI TRASFORMAZIONE 30/150 KV" a pag. 364 dell'elaborato SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE è stato modificato, indicando il codice elaborato corretto, "30404A RELAZIONE CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI".



Atteso che nel SIA sono state effettuate le analisi dei rapporti intercorrenti tra le opere in progetto e gli strumenti pianificatori territoriali e urbanistici di riferimento ed il sistema dei vincoli e delle discipline di tutela paesisticoambientale si richiede di:

2.2 integrare il SIA redigendo una tabella di sintesi della coerenza e della conformità del progetto con i vincoli paesaggistico ambientali e con gli strumenti di programmazione e di pianificazioni analizzati. A titolo esemplificativo la tabella dovrà contenere le informazioni seguenti.

Piano/Programma/Vin	Verifica di coerenza - Nota	Rif.

In risposta al punto 2.2 la scrivente ha provveduto ad aggiornare l'elaborato denominato "SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE", inserendo un nuovo paragrafo denominato "2.2.7 Tabella di sintesi della coerenza e della conformità del progetto rispetto ai vincoli paesaggistico ambientali ed agli strumenti di programmazione e di pianificazioni analizzati".

La tabella elenca i vincoli riscontrati, la loro presenza su area impianto e cavidotto (opere di utenza MT ed opere di rete AT/MT), l'effetto sul progetto ed i riferimenti normativi e documentali ove è possibile trovare maggiori dettagli.

3. TERRE E ROCCE DA SCAVO

Atteso che nell'istanza presentata il Proponente dichiara di aver allegato il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24 del D.P.R.120/2017;

Atteso altresì che, nel documento "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" il Proponente fa riferimento anche a "sottoprodotti" e alla possibilità di riutilizzo nell'ambito di progetti esterni.

Si richiede di:

3.1 Chiarire se si intenda avvalersi delle modalità di gestione delle terre in esubero come sottoprodotti (ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017) ed in tal caso presenti un PUT coerente con i contenuti definiti nell'allegato 5 del DPR 120/2017 o se, in alternativa, si intenda operare ai sensi dell'art. 24 DPR120/2017 e, in tal



caso, si dovrà integrare il Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo, con tutti gli elementi previsti dalla norma.

In risposta al punto 3.1 la scrivente chiarisce che per il progetto "Morrone" è stato già redatto il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo secondo quanto disposto dal D.P.R. 120/2017 art. 24 comma 3.

Al comma 3 del D.P.R. 120/2017 viene esplicitato che il Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo deve contenere:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3. parametri da determinare;
- d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito."

Nello specifico, nel Piano:

- la descrizione dettagliata delle opere da realizzare viene trattata nel paragrafo 5;
- l'inquadramento ambientale del sito è trattato nei paragrafi 3 e 4;
- il Piano preliminare ed il calcolo delle volumetrie previste sono trattati nei paragrafi 6 e 7.

Come definito dal D.P.R. 120/2017 in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:

effettuerà il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

redigerà, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:

- 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si precisa la ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento è stata argomentata nell'elaborato denominato P_14_PIANO DI INDAGINI PRELIMINARI. (nel paragrafo "8.1 CRITERI GENERALI DA ADOTTARE" da pag. 20.

4. PROGETTO AGRICOLO

Atteso che nel SIA e nelle diverse relazioni specialistiche sono previste superfici da coltivare a grano, superfici con impianti arborei micorizzati con specie tartufigene, superfici da coltivare con leguminose, strisce di impollinazione e superfici a oliveto si richiede di:

4.1 revisionare il SIA descrivendo chiaramente, anche mediante cartografie e tabelle, le attività agricole che si prevede di condurre nell'impianto, distinguendole dalle misure di mitigazione relative alle fasce perimetrali. In particolare, si richiede di descrivere le modalità di conduzione degli uliveti (esistenti e di impianto previsto), definiti come intensivi nella Relazione Agronomica e superintensivi in occasione della presentazione del progetto. Infine, si richiede che gli elaborati cartografici siano chiaramente leggibili, utilizzando legende cromaticamente differenziate.

In risposta al punto 4.1 la scrivente ha provveduto ad inserire un nuovo paragrafo denominato "9. Progetto Agricolo" all'interno del documento "SIA_01 STUDIO DI IMPATTO



AMBIENTALE argomentando il processo agricolo ed inserendo una tabella riepilogativa delle specie agricole di progetto e in dettaglio:

SPECIE	ETTARI
Leguminose autoriseminanti	2,4
Piante micorrizzanti - tartufigene	2,2
Strisce di impollinazione	1
Ulivi agro aperto	1.2
Ulivi per mitigazioni	1.2
Frumento Senatore Cappelli	46,10

Per il progetto denominato Morrone è prevista la continuità agricola con le realtà locali ed i proprietari terrieri; un progetto agricolo che prevede aree dedicate a coltivazione a pieno campo di grano duro di varietà "Senatore Cappelli", ulivi intensivi, parte lungo il perimetro della recinzione e parte a pieno campo, specie leguminose poliennali in prossimità dei pannelli fotovoltaici. Saranno realizzati in pieno campo impianti arborei con specie micorrizzate con tartufo e con specie arboree impollinatrici. Il progetto prevede l'installazione di circa 63 arnie per api nomadiche, distribuite sulle aree perimetrali alle zone a fioritura.

La scrivente ha provveduto inoltre ad aggiornare gli elaborati cartografici leggibili, utilizzando legende rendendoli chiaramente cromaticamente differenziate e aggiornando anche i dati nelle tabelle.

Nello specifico sono stati aggiornati i seguenti elaborati:

- TAV_01_A LAYOUT CTR REV.01;
- TAV_01_B LAYOUT ORTOFOTO REV.01;
- CART_08_B PROGETTO AGRICOLO REV.01

La scrivente precisa, inoltre, che per l'attività agricola in progetto verranno coltivate solo specie di ulivo intensivo; quindi si è provveduto ad aggiornare gli elaborati rettificando il refuso "super intensivi" nei seguenti elaborati:

- SIA_01_ STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE a pag. 244, 308 (sostituito per n.2 volte le parole "super intensivi" con quella "intensivi");
- SNT_ SINTESI NON TECNICA a pagg. 160, 218 (sostituito per n.2 volte le parole "super intensivi" con quella "intensivi");

- SIA_10_ RELAZIONE PROGETTO AGRICOLO a pag. 97, 102 (sostituito per n.3 volte le parole "super intensivi" con quella "intensivi"), a pag. 117, 118 e 119 sono stati aggiornati i dati delle tabelle;
- SIA_02_ RELAZIONE AGRONOMICA a pag. 21, 24, 25 (sostituito per n.3 volte le parole "super intensivi" con quella "intensivi"). a pag. 35, 36, 37 e 38 sono stati aggiornati i dati delle tabelle e della definizione del lago artificiale;

4.2 revisionare la documentazione presentata fornendo elaborati (relazioni, tavole, planimetrie e mappe) che siano tra loro coerenti rispetto al progetto agricolo che si intende integrare con l'impianto fotovoltaico. Nella documentazione revisionata dovrà essere esplicitato anche il fabbisogno idrico funzionale all'attecchimento e all'accrescimento delle colture che necessitano di irrigazione, oltre ad individuare la fonte di approvvigionamento idrico dal momento che nelle relazioni presentate l'unica fonte indicata è un invaso, definito come invaso "artificiale", presente all'interno dell'area di intervento.

In risposta al punto 4.2 la scrivente precisa che i consumi idrici di progetto relativi al fabbisogno idrico funzionale all'attecchimento e all'accrescimento delle colture coinvolte nel progetto agri voltaico sono sintetizzati nella tabella seguente:

SAU a Uliveti intensivi (Ha)					
2,40					
Piante da					
collocare a	4.285				
dimora					
ACQUA	TOTALE APPORTO IDRICO (Mc)				
dal 1 al	4.800				
3anno	4.600				
dal 4 al 7	2.880				
anno					
dal 8 anno e					
fino al 25	3.840				
anno					



L'approvvigionamento idrico delle attività agricole di progetto, vista la presenza nell'area di un lago artificiale alimentato naturalmente dal deflusso delle acque meteoriche e posto nelle immediate vicinanze, sarà garantito dal predetto lago. Lo stesso, di dimensioni pari a 6.800 metri quadri, ha una capacità media di 23.800 metri cubi. Per il calcolo dei volumi da apportare agli uliveti bisogna considerare un coefficiente colturale Kc pari a 0.5-0.7 o anche a 1.0 nel caso di impianti inerbiti e situati in zone calde e aride. In media, il consumo idrico stagionale è di 1.200-1.600 metri cubi per ettaro all'anno.

Ciò detto, il consumo idrico verrà garantito dalla disponibilità di acqua che si può attingere dal lago artificiale, avendo lo stesso, in condizioni normali, capacità pari a circa cinque volte il fabbisogno irriguo di Progetto.

Inoltre, nell'eventualità si manifestassero nel corso del tempo periodi di siccità ed il lago artificiale non riuscisse, anche parzialmente, a soddisfare totalmente il fabbisogno irriguo, ci si avvarrà dell'approvvigionamento idrico, ad integrazione, derivante dalle condotte poste all'interno dell'area di impianto e gestite dal Consorzio Bonifica Integrale Larinese. Nello specifico si potranno utilizzare n. 2 bocchette con portata media complessiva di 60 litri/secondo, in media 15 turni irrigui/anno, con 12 ore circa di durata ciascuno per un totale di 3.888 metri cubi annui.

In considerazione di quanto richiesto, si precisa che sono stati aggiornati i seguenti elaborati:

SIA_10_ RELAZIONE PROGETTO AGRICOLO da a pag. 114 a pag. n 115 è stata aggiornata la tabella riepilogativa relativa al bilancio idrico e riformulato il periodo relativo al fabbisogno idrico ed alla definizione del "lago artificiale";

SIA_02_ RELAZIONE AGRONOMICA da a pag. 23 a pag. n 25 è stata aggiornata la tabella riepilogativa relativa al bilancio idrico e riformulato il periodo relativo al fabbisogno idrico ed alla definizione del "lago artificiale".

5. VULNERABILITÀ PER RISCHIO DI GRAVI INCIDENTI O CALAMITÀ

Atteso che nel SIA non è stato effettuata la verifica della presenza nel territorio circostante l'area di intervento di Impianti a Rischio di Incidente Rilevante, e delle aree percorse dal fuoco si richiede di:



5.1 integrare il SIA indicando le potenziali interferenze delle opere in progetto con Impianti a Rischio di Incidente Rilevante eventualmente presenti nel territorio circostante le opere in progetto, effettuando, se del caso, un'analisi dei possibili effetti ambientali derivanti dal coinvolgimento delle opere in eventi incidentali.


In risposta al punto 5.1 la scrivente ha provveduto ad aggiornare l'elaborato denominato "SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE", inserendo un nuovo paragrafo denominato "7.13 Rischio incidenti rilevanti e prevenzione incendi" a pag. 408.

L'Inventario degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica e predisposto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), contiene l'elenco degli stabilimenti notificati ai sensi del decreto legislativo n. 105/2015.

Sono stati presi in considerazione e valutati gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante insistenti sulle regioni Molise, Puglia e Abruzzo.

Sono stati dunque oggetto di indagine n. 56 stabilimenti, situati a distanze comprese tra 9,15 km e 320,5 km dall'area di impianto.

La distanza minima riscontrata (Figura 1) è di 9,15 km, distanza che si registra tra l'area Impianto e lo stabilimento MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS SPECIALTIES SRL nella regione Molise.



<u>Figura 1 - Distanza Area impianto - Momentive Ferformance Materials Specialties Srl</u>

Detta distanza abbatte notevolmente qualsivoglia rischio di incidente rilevante.

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl trasmette in riscontro il seguente nuovo documento:

SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE REV..01;

5.2 integrare il SIA con una verifica rispetto alle aree percorse dal fuoco producendo, se del caso, una asseverazione nella quale si dichiari che le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto non risultano tra quelle percorse da incendio e quindi sottoposte alla legge n. 353 del 21 novembre 2000, art.10.

In risposta al punto 5.1 la scrivente ha provveduto ad aggiornare l'elaborato denominato SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, inserendo un nuovo



paragrafo denominato "7.14 Verifica rispetto alle aree percorse dal fuoco" a pag. 416.

La Legge n. 353/2000 stabilisce all' art. 10 che - Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni [...].

È, inoltre, vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. [...]

Per escludere l'insussistenza del predetto vincolo sulle aree interessate dallo sviluppo del Progetto è stata effettuata richiesta di rilascio di Certificato di Destinazione Urbanistica all'Ufficio Tecnico del Comune di San Martino in Pensilis, richiesta che così recita letteralmente: "Si richiede altresì la verifica di sussistenza di Usi Civici e Aree Percorse dal fuoco nonché di ogni vincolo eventualmente presente sulle aree oggetto di indagine. A tal fine si richiede espressamente che il detto Certificato attesti l'esistenza, così come l'inesistenza, degli indicati vincoli mediante apposita menzione all'interno del documento.", come meglio graficamente di seguito riportato.

Prot. n° Spett.le Sig. Sindaco Del del Comune di SAN MARTINO IN PENSILIS				
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA				
II/la sottoscritto/a GIUSEPPE MANCINInato/aCASTELLANETA (TA)				
II 08/05/1981 e residente a CASTELLANETA provincia (TA)				
In via_WALTER TOBAGIal n°_23 ;				
CHIEDE				
Che gli venga rilasciato il CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA dei				
terreni riportati in catasto al: 90-25-72-45-49-5-81-82-57-64-65-66-67-68-91-69-70- FOGLIO N° _55				
FOGLIO N° 54 PARTT, 30-35-34-68-36-54-53-51				
FOGLIO N° 53 PARTT. 35-33-32-31-30-1-28-39-56				
FOGLIO N° 51 PARTT. 25-41-99				
Si richiede altresi la verifica di sussistenza di Usi Civici e Aree Percorse dal fuoco nonché di ogni vincolo eventualmente presente sulle aree oggetto di indagine. A tal fine si richiede espressamente che il detto Certificato attesti l'esistenza, così come l'inesistenza, degli indicati vincoli mediante apposita menzione all'interno del documento. Allega alla presente:				
 I marca da bollo da €. 16,00 in carta semplice, oppure 2 marche da bollo da €. 16,00 se in carta legale; versamento di €. 10,00 su bollettino postale al conto corrente N°10702868 intestato al Comune di San Martino in Pensilis (CB) —causale DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA; 				
San Martino in Pensilis, li 11/08/2023				



Il Comune predetto in data 19/09/2023 ha rilasciato CDU nel quale non v'è dichiarazione alcuna in ordine alla sussistenza di aree percorse dal fuoco con riguardo alle aree oggetto di intervento.



- VISTA l'istanza del Sig. Giuseppe MANCINI in data 11 agosto 2023;
- VISTO l'art. 18 della legge nº 47 del 28 febbraio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Vigente Piano Regolatore Generale e la Normativa Tecnica ad esso allegata;
- ESPLETATI i dovuti accertamenti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale

CERTIFICA

Che i terreni siti in agro di questo Comune, distinti in catasto al: FOGLIO DI MAPPA N. 51 - PARTICELLA N. 25;41 e 99;=

FOGLIO DI MAPPA N. 53 - PARTICELLA N. 35;33;32;31;30;1;28;39 e 56;= FOGLIO DI MAPPA N. 54 - PARTICELLA N. 30;35;34;68;36;54;53 e 51;=

FOGLIO DI MAPPA N. 55 - PARTICELLA N. 90;25;72;45;49;5;81;82;57;64;65;66;67;68;91; 69;70;71;75;76;79;21;40;74;80;54;59;60;77; 78 e 85:

Ricadono in zona "E" (agricola) secondo le previsioni del Vigente Piano Regolatore Generale; Nella zona "E" agricola, sono consentite attività ed impianti agricoli, eventuale residenza rurale strettamente connessa a tale attività e in via eccezionale, infrastrutture tecnologiche puntuali. Per le edificazioni a carattere residenziale devono osservarsi i seguenti parametri urbanistici:

1) Lotto minimo: 2) Indice di Fabbricabilità Fondiaria:

mq. 5.000,00 mc/mq. 0,03 mt. 7,50

3) Altezza massima:

h/2 con un minimo di mt. 5,00

oli Responsabile del Servizio on, Vittorido CAMPOFREDANO)

4) Distanza dai confini: 5) Distanza dalle costruzioni:

Certifica inoltre che detti terreni:

Non rientrano tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.);

Non rientrano tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.); Non sussistono vincoli inibitori ai sensi del D. Lgs 42/2004, pur essendo sottoposti a vincolo di cui alla ex legge 431/1985 e s.m.i.:

Si rilascia in carta legale per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (legge 12/11/2011 nº 183).

San Martino in Pensilis, li 19 settembre 2023.

Il Comune di Larino in data 22/09/2023 ha rilasciato CDU riferito alle particelle che interessano il nostro progetto per la parte del cavidotto di connessione e della stazione di elevazione, attestando la non sussistenza di aree percorse dal fuoco con riguardo alle aree oggetto di intervento.





Provincia di Campobasso Servizio Urbanistica ed Ambiente Piazza Duomo, n. 44 Tel. 0874 8281 fax 0874 825093

Oggetto: Certificato di destinazione urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

- Vista la richiesta dell'Ing. Giuseppe Mancini, acquisita al protocollo di questo Comune al n.12627 del 14.08.2023 e tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e come previsto dall'art. 18, comma 2 della Legge n.47/85, per i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-33-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16, foglio n.43 particelle n.101-100-99-87-157-155-153-152-3-86-150-90-96-161-159;
- Visti gli atti d'Ufficio;
- Visto il vigente Programma di Fabbricazione;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 479 del 27.03.2002 con la quale è stata approvata la variante alle N.T.A. del vigente P. di F. relativamente alla zona omogenea "E Agricola";
- Visto il Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.10.2010;
- Visto il d.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;

CERTIFICA

1. che i terreni siti in agro di Larino e riportati in Catasto al foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-33-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16, foglio n.43 particelle n.157-155-153-152-3-86-150-90-161-159 ricadono in zona "E – Agricola" del vigente Programma di Fabbricazione e sono soggetti ai seguenti indici urbanistici:

Nella zona "E" è permessa la costruzione di fabbricati ed abitazioni a carattere esclusivamente agricolo, escludendo la realizzazione e il cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti per uso diverso da quello strettamente indispensabile all'attività agricola e connessi all'agricoltura:

RESIDENZA

- Indice di fabbricabilità fondiario (I.F.F.) = 0,03 mc/mq
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5.000 mq
- Indice di copertura = 0,01 mq/mq
- Numero dei piani (compreso eventuale seminterrato) = 2
- Altezza massima = 7,50 ml
- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml
- Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Gli spazi interni agli edifici non sono ammessi.

ANNESSI (magazzini, depositi, rimessa attrezzi agricoli, ricoveri per animali, ecc.)



- Per gli annessi che saranno inglobati nell'organismo residenziale, dai non coltivatori diretti, si dovrà fare riferimento allo stesso indice di fabbricabilità fondiario della residenza (I.F.F. = 0,03 mc/mq) e le due volumetrie (annessi e residenze), possono essere sommate.
- Superficie minima del lotto (inderogabile) = 5.000 mq - Indice di copertura = 0.03 mg/mg
- L'indice di fabbricabilità fondiario può essere elevato fino a 0,10 mc/mq e l'indice di copertura potrà essere elevato fino a 0,04 mq/mq per la realizzazione delle seguenti strutture: capannoni per essiccamento di prodotti agricoli, capannoni per allevamento bestiame a livello agricolo-produttivo
- Altezza massima = 7,50 m

È consentita una maggior altezza per realizzare volumi tecnici in prevalente sviluppo verticale indispensabili al funzionamento dell'azienda (silos, contenitori di mangimi, ecc.);

- Distacco minimo dagli edifici = 10,00 ml - Distacco minimo dai confini = 10,00 ml

Per quanto riguarda la distanza degli edifici abitativi dai ricoveri zootecnici, essa deve essere pari a m. 50,00, per gli allevamenti dei suini superiore a n. 10 capi, la distanza deve essere pari a m. 150,00, invece la distanza degli stessi dal centro abitato così come perimetrato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 285 del 30/4/1992 (delibera di G.C. n. 878 del 28/12/1993) deve essere minima di Km. 1,00;

NORME COMUNI (residenze, ricoveri animali, magazzini, depositi, ecc.)

Per i <u>non coltivatori diretti</u>, la superficie di terreno necessaria per la volumetria, deve essere asservita mediante atto pubblico notarile registrato e trascritto.

Per i <u>coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale</u>, l'atto di asservimento notarile deve essere presentato solo per la volumetria relativa alla residenza.

È consentito l'accorpamento dei terreni di proprietà non contigui solo per i diretti coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale, da asservire con atto notarile registrato e trascritto, per l'estensione totale massima (lotto da edificare più suoli da accorpare) di mq. 15.000 per le residenze e mq. 25.000 per gli annessi.

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole, sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri e la ristrutturazione, nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

È ammesso altresì l'ampliamento nel rispetto degli indici sopra citati, compreso il volume esistente.

Il volume dei fabbricati (sia essi annessi o abitazioni), anche se condonati, preesistenti alla richiesta di nuova concessione deve essere computato ai fini del rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario prescritto per la zona agricola.

2. l'area sita in agro di Larino e riportata in Catasto al **foglio n.43 particella n.96** risulta edificata e ospita infrastrutture a servizio della Centrale Turbogas.

La Centrale Turbogas di Larino è stata realizzata dall'ENEL S.p.a. in seguito a "Decreto di localizzazione ed autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Centrale" del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27.08.1991, ai sensi dell'art. 11.1 dell'All. IV del DPCM 27.12.1988 che recita:

"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socioeconomica a carico dell'ENEL non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune"

e per gli effetti previsti all'articolo 12 dello stesso DPCM – All. IV, che recita:

→ "Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano pag. 24 regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa: art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque); art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque); art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro); art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare); art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo); art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);



art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale); art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto); art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale); art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale)";

Tanto premesso, si deve ritenere che l'area di sedime della centrale, della stazione elettrica e di tutte le opere connesse abbia destinazione urbanistica legata alla specifica funzione dell'infrastruttura realizzata, fermo restando che l'ambito in cui la stessa ricade rientra in zona omogenea E Agricola.

3. I terreni riportati in Catasto al foglio n.43 particelle n.101-100-99-87 insistono sul Regio Tratturo S. Andrea Biferno appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato; Tali immobili ricadono in zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in cui è inibita qualsiasi trasformazione non compatibile con il vincolo di tutela, e sono attraversati da elettrodotti.

4. Ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n.36 del 29.10.2010 "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI":

non è consentita l'installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra all'interno dell'area P.I.P. e nelle aree agricole ricadenti nel comprensorio irriguo del Consorzio di bonifica di Larino, tranne che in quei terreni avene pendenza superiore al 10%.

Inoltre non sono consentiti gli impianti fotovoltaici a terra ed eolici:

- nei terreni ricadenti in zone I.B.A. (important bird area);
- nelle Zone di protezione speciale (Z.P.S.);
- nei terreni olivetati;
- nei terreni gravati da usi civici e servitù pubbliche;
- su aree in prossimità delle strade statali, strade provinciali, linea ferroviaria ad una distanza inferiore a 150 metri dal ciglio stradale;
- nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua così come individuate dal Piano Paesistico di Area Vasta n.2;
- sulle aree boscate;
- nell'intero Centro Storico e in prossimità di aree ad interesse archeologico.
- 5. (Ulteriori vincoli) I terreni riportati in Catasto al foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-33-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16, foglio n.43 particelle n.157-155-153-152-3-86-150-90-96-161-159 ricadono in zona sottoposta a tutela ai sensi della Parte III del d.lgs. n.42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Inoltre, i terreni riportati in Catasto al foglio n.24 particelle n.33-32-34-59-69-68-4, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.1-35, foglio n.35 particelle n.8-101-16, foglio n.43 particelle n.96-161-159-157-3-86-155 sono attraversati da <u>elettrodotti</u>.

Infine, dagli atti in possesso di questo Ufficio e per quanto di competenza, i terreni riportati in Catasto al foglio n.24 particelle n.22-33-32-34-60-59-54-69-4-68, foglio n.33 particella n.19, foglio n.34 particelle n.32-33-9-3-34-5-35-1-36, foglio n.35 particelle n.3-4-8-101-16, foglio n.43 particelle n.101-100-99-87-157-153-152-3-86-150-90-96-161-159 non sono gravati da usi civici e non sono stati interessati da incendi tra gli anni 2009 e 2021.

Il presente certificato viene rilasciato solo ai fini della destinazione urbanistica, <u>non attesta la capacità edificatoria del suolo</u> e non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Larino, 20 settembre 2023



II Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente Ing. Giovanni Lapenna



Alla luce di quanto sopra, si può affermare che le aree interessate dal progetto in questione non risultano interessate dai divieti di cui all'art. 10 della Legge n. 353/2000.

Ad abundantiam e sotto altra angolazione, anche qualora in astratto le aree di progetto fossero state percorse dal fuoco, e così nella specie non è per come si è sopra osservato, detta circostanza non sarebbe risultata ostativa secondo il Consiglio di Stato, che con recentissima pronuncia in materia di aree percorse dal fuoco e più nello specifico con riguardo al divieto ex art. 10 L 353/2000, aderendo ad una interpretazione della disposizione secondo il canone della interpretazione teleologica-finalistica, di fatto ha derogato a tale divieto in una fattispecie peraltro caratterizzata da un chiaro favor legislativo per la realizzazione di impianti di energia alternativa. Il massimo consesso di Giustizia amministrativa si è così espresso: "La proposta progettuale della Spv Apulia 2002 S.r.l. prevede la localizzazione dell'impianto fotovoltaico in area boscata e adibita a pascolo che per la Regione Campania sarebbe stata percorsa da incendio nel 2017 e quindi soggetta a vincolo puntuale di inedificabilità.

È controverso in particolare se la mera astratta compatibilità dell'area – in quanto area agricola – con la localizzazione dell'impianto, già prima dell'incendio, sia circostanza giuridicamente idonea a derogare al vincolo di inedificabilità ex lege.

L'art. 10 della legge n. 353 del 2000 afferma infatti che: ".. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.".

La Regione Campania propugna una interpretazione letterale della deroga e poiché gli strumenti urbanistici vigenti non prevedevano, prima dell'incendio, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, contesta la decisione del T.a.r. che ha ritenuto sussistenti i presupposti per la deroga al vincolo e ne chiede la riforma. Aggiunge che, trattandosi di norma di deroga ad un divieto di legge, secondo i principi generali dovrebbe applicarsi un canone di stretta interpretazione letterale, limitando la deroga alle sole opere puntuali, quali strade ed opere di urbanizzazione in generale, previste dagli strumenti urbanistici prima dell'incendio.

La doglianza, come accennato, è infondata. Il Collegio, infatti, è dell'avviso che debba prevalere una interpretazione della disposizione secondo il canone della



interpretazione teleologica-finalistica propugnata dall'appellata ed accolta dal T.a.r., valorizzando la ratio del divieto di legge [n.d.r. di fatto derogando tale divieto di costruire] in una fattispecie peraltro caratterizzata da un chiaro favor legislativo per la realizzazione di impianti di energia alternativa." (Cons. Stato, sentenza n. 11320 del 29.12.2023).

Atteso che nel SIA non sono stati analizzati i rischi derivanti dal sollevamento o dal ribaltamento dei pannelli a seguito di eventi di vento estremo oltre che i rischi derivanti da eventuali distacchi di pale eoliche da impianti vicino all'area di progetto si richiede di:

5.3 integrare il SIA con le valutazioni relative alle due condizioni di rischio espresse.

In risposta al punto 5.3 la scrivente ha provveduto ad aggiornare l'elaborato denominato SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, inserendo un nuovo paragrafo "7.15 Analisi dei possibili incidenti" a pag. 418.

Nell'ambito della progettazione del nuovo Impianto agrivoltaico è stata presa in considerazione la valutazione degli effetti sull'ambiente circostante derivanti da un evento incidentale dovuto a varie tipologie di cause scatenanti.

Le cause da cui hanno origine gli incidenti possono essere di vario genere: cause di tipo naturale, come ad esempio tempeste, raffiche di vento eccessive e cause di tipo umano, come errori e comportamenti imprevisti.

La maggior frequenza di incidenti si verifica nella fase di funzionamento dell'Impianto, visto l'arco temporale molto ampio (la vita utile di un Impianto varia dai 20 ai 30 anni).

Le tipologie di incidenti che sono state analizzate sono le seguenti:

- incidenti legati al distacco di pannelli derivanti dal sollevamento o ribaltamento;
- incidenti legati al distacco di pala eolica da eventuali vicini impianti autorizzati/in fase di autorizzazione, sulla base del calcolo della gittata;
 - Gli Incidenti legati al distacco di pannelli sono stati valutati all'interno del predetto elaborato, paragrafo 7.15.1 a pag. 424. Dallo studio effettuato si evince che la massima gittata per il pannello è pari a circa 124 m e l'impianto da realizzare è posto ad una a distanza da elementi sensibili maggiore della gittata massima.

- Infine, la probabilità che il pannello, distaccandosi, percorra esattamente la direzione ottimale per l'impatto con l'elemento sensibile è molto bassa e detta circostanza garantisce una riduzione del rischio a priori, come meglio dettagliato nel paragrafo sopra citato.
- Gli Incidenti legati al distacco di pala eolica da eventuali impianti vicini autorizzati/in fase di autorizzazione, sulla base del calcolo della gittata sono stati valutati all'interno del paragrafo 7.16 a pag. 427, Diversi studi condotti a livello internazionale tra il 1990 e il 2014 hanno evidenziato che la probabilità di rottura di una pala in un anno è compresa tra lo 0,1% e lo 0,7%. La variabilità dei dati è dovuta al differente numero di campioni, a differenti tassi di guasto e differenti ore di manutenzione dovute alla rottura. Uno studio americano del 2013, su un campione di circa 10.000 aerogeneratori, caratterizzati dall'essere operativi da anni diversi, ha evidenziato che circa il 2% delle turbine (nei 10 anni di funzionamento) richiedono la sostituzione della pala, considerando però anche tutte le sostituzioni che avvengono nei primi due anni di funzionamento dovute a problemi durante il trasporto e la costruzione.

Lo studio evidenzia inoltre che la causa maggiore di rottura delle pale è dovuta all'impatto con i fulmini. Per questo motivo le normative tecniche prevedono dei sistemi di protezione per gli aerogeneratori, come ad esempio dei sistemi di drenaggio della corrente proveniente dal fulmine. Nel caso però la corrente fulminea superi quella progettuale si possono verificare dei danneggiamenti alla pala e conseguente rottura.

La rottura alla radice della pala causa il suo distacco ed un conseguente volo della pala fino al raggiungimento a terra. Questo fattore deve essere strettamente considerato nella progettazione di un impianto eolico. Una volta ipotizzato il distacco di pala, si va quindi ad analizzare il moto di caduta da essa percorsa. La complessa struttura geometrica ed aerodinamica della pala porta a dover studiare in modo più approfondito il fenomeno del distacco di pala. Infatti, non è possibile dapprima definire che l'angolo a cui vi è la distanza massima percorsa è 45°, come per un classico moto parabolico (moto del proiettile).

Un importante fattore è la gittata, cioè la distanza percorsa da un corpo lasciato in aria lungo l'asse delle ascisse. Essa dipende fortemente dall'angolo di distacco, dalle caratteristiche della pala come dimensione, peso e profilo aerodinamico, dalla velocità di rotazione del corpo, dalla



velocità del vento e dalle forze di attrito che agiscono sulla pala durante il volo.

Dai predetti studi risulta che la massima gittata che può raggiungere una pala oscilla tra i 150 e i 200 m a seconda dell'aerogeneratore installato.

Conseguentemente si è provveduto a individuare gli aerogeneratori nelle vicinanze dell'impianto e si è riscontrata la presenza di n. 5 aerogeneratori posti sul lato est e sud-est dello stesso (vedi figura 3) tutti ad una distanza maggiore di 400 mt, quindi l'impianto agrivoltaico risulta a distanza di sicurezza.



Figura 2 – Individuazione aerogeneratori intorno all'area di impianto agrivoltaico

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl trasmette in riscontro il seguente nuovo documento:

SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE REV..01



6. ARIA

Atteso che nel SIA sono riportati i dati del 2020 delle stazioni di monitoraggio di "Vastogirardi" per la definizione dell'area IT 1402 e della stazione di "Guardiaregia" per la definizione dell'area IT 1405 si richiede di:

6.1 integrare le informazioni fornite con una descrizione della zonizzazione del territorio molisano, della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010, dello stato della qualità dell'aria su scala regionale utilizzando dati aggiornati (annualità 2022 o se disponibile 2023) esplicitando le motivazione per le quali le due centraline "Vastogirardi" e "Guardiaregia" sono state individuate per la caratterizzazione della qualità dell'aria dell'area di intervento.

In risposta al punto 6.1 la scrivente ha provveduto ad aggiornare l'elaborato denominato SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE nel paragrafo denominato "6.2.3 Qualità dell'aria" a pag. 316 dove è stata inserita come richiesto nella nota la zonizzazione del territorio Molisano.

Con riferimento alla scelta delle stazioni centraline utilizzate, la scrivente precisa che le stesse sono state selezionate in base a criteri di prossimità con l'area di interesse del progetto.

È tuttavia possibile approfondire ulteriormente ed ampliare il raggio di analisi mediante l'utilizzo dei dati disponibili fornite dalle stazioni fisse all'interno della zonizzazione di pertinenza "Zona denominata "Fascia costiera" – codice zona IT1404": nello specifico la stazione di Termoli1 (TE1) e Termoli2 (TE2) per la definizione dell'area IT 1404 nelle annualità del 2020 e del 2022.

Tutti i parametri rilevati, meglio esplicitati da pag. 322 a pag. 324 dell'elaborato "SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE", rientrano nei valori normali di concentrazione.

Con riferimento a quanto di cui sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl, a valle della richiesta ricevuta, trasmette in riscontro il seguente nuovo documento : SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE REV.01,



7. ACQUE

Atteso che nel SIA viene indicato che le aree che ospiteranno l'impianto agrivoltaico e quelle della stazione di elevazione appartengono al bacino idrografico del Torrente Cigno, si richiede di:

7.1 integrare le informazioni fornite riportando i dati desunti dal Piano di Gestione delle Acque del Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 2021-2027 relativi alla classificazione del corpo idrico sotterraneo interferito dall'opera in progetto;

In risposta al punto 7.1 la scrivente ha provveduto ad aggiornare l'elaborato SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE inserendo il paragrafo "2.2.2.6 Piano di Gestione delle Acque Ciclo III 2021-2027" da pag. 82 a pag. 88.

Inoltre è stato aggiornato l'elaborato "P_08_RELAZIONE GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA IDRAULICA" al paragrafo denominato "5.1 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI" da pag. 31 a pag. 34.

7.2 fornire le informazioni desunte dal più recente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni per l'area interessata dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso (impianto agrivoltaico, cavidotto e sottostazione elettrica).

In risposta al punto 7.2 la scrivente ha provveduto ad aggiornare l'elaborato "SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE" inserendo il paragrafo "2.2.2.4 Piano di gestione del Rischio Alluvioni R.4.7" da pag. 75 a pag. 80.

Inoltre è stato aggiornato l'elaborato "P_08_RELAZIONE GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA IDRAULICA" al paragrafo denominato "6.1 PIANO DI GESTION DELLE ACQUE III CICLO 2021-2027" da pag. 35 a pag. 37.

Con riferimento a quanto di cui sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl, a valle della richiesta ricevuta, trasmette in riscontro il seguente nuovo documento:

SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE REV.01

P_08_RELAZIONE GEOMORFOLOGICA, IDROGEOLOGICA IDRAULICA REV.01



8. BIODIVERSITÁ

Atteso che nel SIA viene trattata al punto 6.3 la caratterizzazione della vegetazione, della fauna e degli ecosistemi, in realtà esclusivamente attraverso l'analisi della cartografia di uso del suolo; non è riportata alcuna descrizione delle caratteristiche vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche dell'area interessata dall'impianto in progetto. Anche l'individuazione e la valutazione dei potenziali impatti (par. 7.5) sono generici e non valutano gli impatti derivanti dalla presenza dell'opera. Si chiede pertanto di:

8.1 circostanziare ed integrare l'analisi delle componenti vegetazione, fauna ed ecosistemi alle condizioni attuali dell'area interessata dalla realizzazione dell'opera e delle comunità presenti in essa, eventualmente anche attraverso la conduzione di specifici rilievi in campo;

In risposta al punto 8.1 la scrivente a valle della richiesta ricevuta ha provveduto a far redigere un nuovo elaborato/studio denominato "SIA_12 VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA", redatto dal professionista esperto Dott. Michele Bux. Nello specifico il presente riscontro è trattato da pag. 26 a pag. 33 del nuovo documento trasmesso cui si rinvia integralmente.

In aggiunta, il predetto elaborato ha analizzato nel dettaglio:

- Vegetazione arboreo-arbustiva ripariale;
- Colture erbacee;
- Colture arboree;
- Incolti;
- Vegetazione di bordo strada;
- Flora, vegetazione e habitat;
- Stato della fauna nell'area di interesse (anfibi, rettili).

Si rimanda integralmente all'elaborato per maggiori dettagli.

8.2 individuare i potenziali impatti delle azioni di progetto (in fase di cantiere ed in fase di esercizio) nei confronti delle comunità e degli ecosistemi presenti nel sito ed effettuare la valutazione della relativa significatività sulla base di considerazioni oggettive;

In risposta al punto 8.2 la scrivente a valle della richiesta ricevuta ha provveduto a far redigere un nuovo elaborato/studio denominato "SIA_12 VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA", redatto dal professionista esperto Dott. Bux Michele,

nello specifico il presente riscontro è trattato da pag. 34 a pag. 46 del nuovo documento trasmesso cui si rinvia integralmente.

In aggiunta, il predetto elaborato ha analizzato nel dettaglio, tanto con riferimento alla fase di cantiere quanto a quelle di esercizio e dismissione, l'impatto dell'intervento su flora, fauna ed Habitat.

Come meglio dettagliato nell'elaborato stesso, cui si rimanda integralmente, l'intervento analizzato non implica esternalità negative, al contrario in alcuni casi genera benefici alle specie autoctone.

8.3 individuare eventuali ulteriori misure da adottare allo scopo di mitigare gli impatti individuati.

In risposta al punto 8.3 la scrivente precisa che dagli studi e valutazioni effettuate non sono emersi nuovi impatti e ritiene le mitigazioni proposte sufficienti ai fini della realizzazione dell'impianto agrivoltaico proposto.

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl trasmette in riscontro il seguente nuovo documento:

SIA_ 06 VALUTAZION DI IMPATTO ACUSTICO REV.01

9. RUMORE

Atteso che nell'elaborato progettuale "Relazione di impatto acustico SIA-06" viene analizzato, nei recettori individuati, l'impatto del disturbo da rumore dovuto alle attività proprie della fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico considerando come sorgenti di rumore n.8 inverter e annesso trasformatore, si richiede di:

9.1 integrare i risultati della simulazione ottenuta applicando il modello di calcolo utilizzato, con una mappatura acustica in planimetria che riporti le curve isofoniche dei livelli acustici calcolati nei punti considerati come recettori e nel territorio circostante;

In risposta al punto 9.1 la scrivente precisa che i calcoli effettuati nella valutazione di impatto acustico si riferiscono alle condizioni di calcolo descritte nello studio e nei ricettori indicati che sono localizzati in prossimità dell'area di impianto e pertanto rappresentativi della condizione peggiorativa che possa verificarsi in quanto i ricettori sensibili (quali insediamenti a carattere continuo di

permanenza di persone) sono localizzati ad una distanza maggiore rispetto ai ricettori considerati.



Figura 3 – Individuazione punti di misura e sorgenti sonore

9.2 integrare la relazione di impatto acustico con una simulazione relativa sia alla fase di cantiere che alla fase di dismissione dell'impianto fotovoltaico, caratterizzando, dal punto di vista acustico, le sorgenti di rumore proprie di queste fasi;

In risposta al punto 9.2 la scrivente ha valutato l'impatto acustico potenzialmente generato in fase di cantiere nonché in fase di dismissione e in fase di esercizio come riportato nella sezione "Fase di Cantiere, Esercizio e dismissione". In fase di realizzazione di impianto, le sorgenti sonore sono costituite dalla combinazione dei principali mezzi/sorgenti combinate nella maniera più sfavorevole per i singoli recettori. L'orario di lavoro si articolerà su turni di lavori ordinari e talune fasi lavorative sono caratterizzate dall'uso di macchine operatrici per movimento



terra. I risultati della valutazione mostrano che per i ricettori più vicini all'impianto risultano verificati i limiti relativi alla zona acustica di riferimento di cui all'art. 6 del DPC 1.3.1991 "Tutto il territorio nazionale".

9.3 integrare la relazione specialistica con una valutazione circa l'impatto acustico prodotto dalla fase di cantiere connesso alla realizzazione del cavidotto di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la stazione di elevazione.

In risposta al punto 9.3 la scrivente ha valutato l'impatto acustico potenzialmente generato in fase di cantiere nonché in fase di dismissione e in fase di esercizio come riportato nella sezione "Fase di Cantiere, Esercizio e dismissione" anche con riferimento all'area interessata dal tracciato del cavidotto. In fase di realizzazione di impianto, le sorgenti sonore sono le medesime identificate e qualificate per la sezione relativa all'area di impianto.

I risultati della valutazione mostrano che per i ricettori più prossimi al tracciato del cavidotto risultano verificati i limiti relativi alla zona acustica di riferimento di cui all'art. 6 del DPC 1.3.1991 "Tutto il territorio nazionale".




Figura 4- Inquadramento territoriale

Con riferimento a quanto di cui sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl, ,a valle della richiesta ricevuta, trasmette in riscontro il seguente nuovo documento :



SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE REV.01,

10. VIBRAZIONI

Atteso che nel SIA non sono stati trattati gli aspetti relativi alla componente vibrazioni, si richiede di:

10.1 integrare il SIA effettuando la valutazione dei potenziali impatti sulla componente relativi alla fase di cantiere e di dismissione.

In risposta al punto 10.1 la scrivente precisa che Il progetto in sé non ingenererà, in fase di esercizio nonchè in fase di cantiere e dismissione, emissioni di tipo vibrazionale. Non sono pertanto previsti impatti con riferimento alle vibrazioni nel corso della vita utile dell'impianto. Si propone di procedere con dei in corso d'opera finalizzati alla valutazione diretta dell'impatto reale.

Dal momento che non sono presenti recettori sensibili permanenti all'interno dell'area di intervento e grazie agli accorgimenti ed alle scelte progettuali effettuate, non sono previsti impatti potenziali sulla popolazione residente connessi alle potenziali componenti vibrazionali, a riguardo è stato aggiornato l'elaborato denominato SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE A pag. 345. Inserendo tali osservazioni.

Con riferimento a quanto di cui sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl, , a valle della richiesta ricevuta, trasmette in riscontro il seguente nuovo documento : SIA_01 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE REV.01,

11. CAMPI ELETTROMAGNETICI

Atteso che dal SIA e dalla documentazione progettuale specifica si evince che la stazione di elevazione 30/150 kV di nuova costruzione sarà collegata allo stallo dell'esistente stazione di trasformazione 380/150 kV di "S.E. di Larino" di proprietà di Terna mediante un elettrodotto in cavo interrato a 150 kV della lunghezza di circa 485 m, si richiede di:

11.1 revisionare la documentazione progettuale (relazioni e tavole) all'interno della quale è descritto e riportato in pianta un elettrodotto di collegamento aereo anziché un cavidotto interrato. Tale integrazione documentale dovrà contenere altresì, i calcoli eseguiti per la determinazione della distanza di



prima approssimazione (DpA), il cui sviluppo dovrà essere riportato su pianta elaborata di idonea scala.

In risposta al punto 11.1 la scrivente ha provveduto ad aggiornare opportunamente gli elaborati, come da richiesta ricevuta.

Inoltre, per la determinazione della distanza di prima approssimazione (DpA) del cavidotto a 150 kV di collegamento con il relativo calcolo è stato prodotto un elaborato denominato "Addendum alla relazione denominata "30404A - RELAZIONE CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI".

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl, trasmette in riscontro il seguente nuovo documento:

TAV_04_A-TAVOLA DELLE INTERFERENZE REV.01,

TAV_04_A-1 TAVOLA DELLE INTERFERENZE,

TAV_04_A-2 TAVOLA DELLE INTERFERENZE,

TAV_04_A-3 TAVOLA DELLE INTERFERENZE,

TAV_04_A-4 TAVOLA DELLE INTERFERENZE;

TAV_04_B-TAVOLA DELLE INTERFERENZE REV.01,

TAV_04_B-1 TAVOLA DELLE INTERFERENZE,

TAV_04_B-2 TAVOLA DELLE INTERFERENZE,

TAV_04_B-3 TAVOLA DELLE INTERFERENZE,

TAV_06_E-1_CATASTALE CON API-A REV.01,

TAV_06_E-1_A CATASTALE CON API-A,

TAV_06_E-1_B CATASTALE CON API-A,

TAV_06_E-1_C CATASTALE CON API-A,

TAV_06_E-1_D CATASTALE CON API-A,

TAV_06_E-2_CATASTALE CON API-B REV.01,

TAV_06_E-2_E CATASTALE CON API-B,

TAV_06_E-2_F CATASTALE CON API-B,

TAV_06_E-2_G CATASTALE CON API-B,

"Addendum alla relazione denominata "30404A - RELAZIONE CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI"

12. VALUTAZIONE DI INCIDENZA



Atteso che la Valutazione di Incidenza ha come oggetto di analisi i siti della Rete Natura 2000 potenzialmente interferiti direttamente o indirettamente dalle attività di realizzazione dell'opera e dal suo esercizio e che le informazioni acquisite nell'ambito dello screening di V.Inc.A indichino come permanga un margine di incertezza, per il principio di precauzione, che non permetta di escludere la possibilità che il progetto in esame determini una incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 potenzialmente interferiti, si richiede di:

12.1 Predisporre uno Studio di Incidenza a livello di Valutazione Appropriata, relativo all'incidenza diretta ed indiretta con i siti della Rete Natura 2000 ZSC IT IT7222254 "Torrente Cigno" e ZPS IT7228230 "Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno". Lo Studio di Incidenza deve essere predisposto secondo le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza e i relativi allegati, tenendo presente che tale studio deve essere redatto da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati individuati. Lo Studio deve inoltre tenere conto dei Piani di Gestione dei Siti considerati, degli Obiettivi di conservazione e delle Misure di Conservazione generali e specifiche per i siti, gli habitat e le specie e dello Stato di Conservazione di habitat e specie di interesse comunitario.

In risposta al punto 12.1 la scrivente ha provveduto a riguardo a produrre un nuovo elaborato denominato SIA_12 VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA, dove è emerso che: L'area di intervento ha un'estensione di 63,46 ettari; circa 51,27 ettari saranno recintati; la superficie captante dei moduli fotovoltaico invece risulta essere pari a circa 21,75 Ha.

L'area di progetto dell'impianto agrivoltaico proposto intercetta la ZSC IT7222254 Torrente Cigno e la ZPS IT7228230 Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno, con il solo cavidotto di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN).

L'area di progetto si caratterizza per la presenza di superfici leggermente collinari su suolo agrario interessati da estesi seminativi prevalentemente a cereali e in parte da uliveti. Il progetto non comporta l'eliminazione né la sottrazione di Habitat di interesse comunitario né di Habitat prioritari di cui alla Direttiva 93/43/CEE.



Per quanto attiene alla componente fauna in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione non sono emersi impatti diretti significativi negativi sulla fauna caratterizzante i siti ZSC IT7222254 Torrente Cigno e la ZPS IT7228230 Lago di Guardialfiera – Foce fiume Biferno. I potenziali impatti indiretti, sui siti Natura 2000, sono stati valutati nel complesso poco significativi in relazione alle specie (soprattutto avifauna) legate alle pseudosteppe cerealicole.

Infine, per alcuni gruppi faunistici quali anfibi, rettili e chirotteri le mitigazioni proposte possono determinare impatti positivi in relazione alla creazione di piccole aree umide, rocciate e cumuli di sassi, sviluppo di coltivazioni biologiche e prati dove sarà maggiore la diversità in specie di insetti.

Pertanto si ritiene che il progetto non produca effetti negativi, sia permanenti che temporanei, sui siti Natura 2000 ZSC IT7222254 Torrente Cigno e ZPS IT7228230 Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno ed in particolare non determina incidenze negative, sia dirette che indirette, sugli Habitat in Direttiva 92/43/CEE nonché sulle specie di flora e di fauna di interesse comunitario.

Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl, trasmette in riscontro il seguente nuovo documento:

SIA_012 VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA.

13. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Atteso che è stato presentato l'elaborato progettuale "Piano di monitoraggio ambientale SIA-07" si richiede di:

13.1 integrare/revisionare l'intera documentazione presentata in modo che il Progetto di Monitoraggio Ambientale si riferisca a tutte le componenti ambientali potenzialmente interferite dal progetto e per le fasi di progetto rilevanti (Ante Operam, Corso d'Opera, esercizio e dismissione), facendo riferimento alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)" e alle Linee guida SNPA 28/2020 recanti le "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale" approvate dal Consiglio SNPA il 9/7/2019. Deve essere previsto il monitoraggio delle seguenti componenti ambientali:

- atmosfera e clima
- ambiente idrico

- · suolo e sottosuolo
- agenti fisici (rumore)
- attività agricola
- vegetazione e fauna

In risposta al punto 13.1 la scrivente ha provveduto a far produrre un nuovo piano di monitoraggio denominato SIA_07 A PIANO DI MONITORAGGIO in cui sono stati considerati i monitoraggi delle componenti ambientali richieste ed a cui si rinvia integralmente.

13.2 indicare le azioni di mitigazione che si intendono intraprendere qualora l'esito del monitoraggio evidenzi criticità.

In risposta al punto 13.2 la scrivente a valle della richiesta ricevuta ha provveduto a far redigere un nuovo elaborato/studio denominato "SIA_07 A PIANO DI MONITORAGGIO", redatto dal professionista esperto Dott. Bux Michele. Nello specifico quanto richiesto è trattato nel paragrafo 4.1.4 e successivi da pag. 15 a pag. 18 del nuovo documento trasmesso. Non sono emerse criticità e si ritiene che le mitigazioni proposte siano sufficienti per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico proposto, inoltre si precisa che sono previste misure di monitoraggio ante e post operam sulle matrici ambientali.

Dopo l'avvio del sistema agrivoltaico, laddove i parametri riscontrati durante il processo di ricerca e validazione non siano in linea con quelli attesi e previsti in progetto, si effettueranno azioni correttive.

Alcuni esempi di azioni correttive vengono riportate ell' elaborato/studio denominato "SIA_07 A PIANO DI MONITORAGGIO", al paragrafo "Monitoraggio dopo l'avvio del sistema agrivoltaico" a pag. 47.

13.3 prevedere un Piano di Monitoraggio delle attività Agricole che, per ciascun anno solare, consenta di verificare il valore medio della produzione agricola, per le diverse tipologie di attività e la continuità dell'attività dell'azienda.

In risposta al punto 13.3 la scrivente a valle della richiesta ricevuta ha provveduto a far redigere un nuovo elaborato/studio denominato "SIA_07 A PIANO DI MONITORAGGIO", redatto dal professionista esperto Dott. Bux Michele.

Nello specifico quanto richiesto è trattato nel paragrafo 4.9.1 e successivi da pag. 41 a pag. 46.



Con riferimento a quanto sopra, la scrivente Società Pivexo 1 Srl trasmette in riscontro il seguente nuovo documento: SIA_07 A PIANO DI MONITORAGGIO

14. DNSH

Atteso che nella documentazione presentata manca un documento relativo al DNSH si richiede:

14.1 di integrare il relativo documento.

In risposta al punto 14.1 la scrivente trasmette il documento richiesto: • P_15_ RELAZIONE DNSH

Dalla valutazione emerge che l'iniziativa agrivoltaica non arreca danni significativi agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE)

2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo» - DNSH) e risulta conforme alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021,

PIVEXO 1 S.r.I

Sede legale: Via Stazione SNC 74011 Castellaneta (TA) P.IVA/C.F. 03358100737